

n. 357/2006 RG



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

N° 1006
DEP. 28 APR. 2008
CRON. 3113
FidP. 1533

Il Tribunale di Venezia, I sezione civile, composto dai Signori Magistrati: *oggeca!*

- dott. Roberto Zacco - Presidente
- dott. Marina Caparelli - Giudice rel.
- dott. Andrea Fidanzia - Giudice

Investimento titoli

All'esito della discussione orale in occasione dell'udienza collegiale del

31.1.2008, sentita la relazione del Giudice Relatore, riunito in camera di *A. Nocerino Uff. Giud. Corte*
consiglio il 31.1.2008, ha pronunciato la seguente **28 APR. 2008**

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 357/2006 RG, promossa con atto di citazione notificato il 10.1.2007 308 cron. M. Nocerino Uff. Giud. Corte d'Appello di Venezia

DA

~~_____~~ con gli Avv. M.Sandri, G.E. Lozupone e S. Busetto

- ATTORI -

CONTRO

~~_____~~ spa, in persona del suo procuratore speciale sig. ~~_____~~
~~_____~~, con gli Avv. ~~_____~~

- CONVENUTA -

OGGETTO: investimento titoli

CONCLUSIONI

Per gli attori:

come da istanza di fissazione d'udienza

Per la convenuta:

come da nota ex art.10 D. Lgs. 5/2003

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 10.1.2006 i coniugi **[REDACTED]** e **[REDACTED]** premesso che erano pensionati; che nel corso della loro vita avevano risparmiato una somma pari a circa € 67.000,00 investita inizialmente in BOT; che non possedendo adeguate cognizioni tecniche in materia finanziaria si erano fidati dei suggerimenti forniti dal funzionario dell'ufficio titoli della **[REDACTED]** - filiale di Venezia - che li aveva convinti ad acquistare titoli obbligazionari della Repubblica Argentina in data 29.3.2001 per un controvalore € 15.674,67; che, nel 2005, avevano richiesto informazioni alla banca che aveva inviato loro il contratto di custodia ed amministrazione; che le firme apposte su tale contratto non erano state da loro apposte e pertanto venivano disconosciute; che, al momento dell'acquisto la Banca si era astenuta dal fornire ad essi attori una corretta ed esauriente informazione sul degrado della situazione economica argentina; che le operazioni di acquisto erano da ritenersi radicalmente nulle per la violazione degli artt. 21 e 23 T.U.F. e degli artt. 26, 27, 28, 29, 34 e 35 del regolamento Consob 11522/98; che, in particolare, la banca non aveva consegnato agli attori l'*offering circular*, aveva operato in conflitto di interessi, non aveva consegnato il documento sui rischi generali di investimento, non aveva dato informazioni esaurienti sul titolo, aveva

compiuto un'operazione non adeguata con riferimento sia alle caratteristiche soggettive degli attori sia all'ammontare del loro patrimonio; non aveva agito con correttezza e trasparenza ma con negligenza, non aveva redatto il contratto per iscritto, non era stata compiuta un'indagine sull'esperienza progressiva nonché sugli obiettivi di investimento degli attori. **IL CASO**.it

Ciò premesso gli attori convenivano Deutsche Bank per sentir: 1) in via principale, dichiarare nullo ex art.1418 cod. civ. il contratto concluso tra le parti ovvero annullarlo per evidente vizio della volontà condannando la banca alla restituzione della somma di € 15.674,67, oltre al risarcimento del danno relativo alla percezione degli interessi e al mancato guadagno; 2) in via subordinata, condannare la banca a risarcire il danno pari ad € 15.674,67, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.

Si costituiva [redacted] spa eccependo che lo [redacted] non aveva legittimazione attiva in quanto i titoli in questione erano stati trasferiti su richiesta degli attori su un diverso dossier intestato a [redacted]



La Banca inoltre dichiarava di volersi avvalere del documento di cui erano state disconosciute alcune firme e proponeva formale istanza di verifica.

Nel merito la Banca rilevava che nel contratto di negoziazione stipulato gli attori non avevano ritenuto di fornire informazioni sulla loro situazione finanziaria né sugli obiettivi di investimento; che gli attori non avevano contestato di aver impartito l'ordine di acquisto; che l'acquisto non era stato effettuato su suggerimento del funzionario della banca; che all'epoca dell'acquisto il portafoglio degli attori era pari ad € 70.090,09 per cui

l'operazione appariva adeguata costituendo il 20,68% dei loro investimenti; che, all'epoca dell'acquisto, non era ipotizzabile il *default* dello Stato Argentino; che l'operazione di acquisto non era stata compiuta in conflitto di interessi; che non vi era alcun obbligo da parte della banca di consegnare *l'offering circular*; che la banca non si era comportata con negligenza; che era comunque onere degli attori dimostrare il nesso causale tra la presunta negligenza e l'effettuato investimento.

Ciò premesso la banca chiedeva il rigetto delle domande attoree ed, in via gradata, in caso di condanna anche parziale, la restituzione dei titoli e delle somme percepite dagli attori.

In via istruttoria la Banca chiedeva la verifica delle scritture disconosciute e l'ammissione della prova per testi su due circostanze.

Nella memoria ex art.6 gli attori contestavano quanto dedotto dalla banca confermando il disconoscimento delle firme sul contratto e rilevando che il contratto era nullo anche perché recava la data del 6.3.1989 e che quindi non era il contratto richiesto dall'art.23 TUF.

Ciò premesso gli attori rilevavano che al di fuori della CTU grafologica nessun altro atto istruttorio era necessario opponendosi ai capitoli formulati da parte convenuta e chiedendo in subordine l'ammissione della prova per testi su specifici capitoli formulati.

Inoltre gli attori riformulavano le conclusioni chiedendo di accertare, in via subordinata la risoluzione per inadempimento ed, in via ulteriormente subordinata il comportamento negligente della banca sia contrattuale che precontrattuale con conseguente condanna al risarcimento del danno.



leg

Con memoria di replica ex art. 7 D.Lgs 5/2003 la banca eccepiva la novità della domanda di risoluzione opponendosi all'ammissione dei capitoli di prova dedotti.

Indi gli attori depositavano istanza di fissazione di udienza ex art.8, comma 1°, e 9 D.Lgs.5/2003, a cui seguivano le note conclusive della convenuta.

Con decreto depositato in data 9.1.2007 il giudice ammetteva esclusivamente la chiesta CTU grafologica fissando l'udienza odierna.

All'esito dell'udienza collegiale del 17.5.2007 il Tribunale ammetteva la chiesta CTU grafologica delegando per l'incombente il Giudice Relatore ed invitando la banca a depositare l'originale del contratto.

All'udienza fissata per il giuramento e per il deposito del documento, la Banca dava atto che non aveva rinvenuto l'originale su cui doveva essere effettuata la consulenza.

IL CASO .it

A questo punto la difesa di parte attrice eccepiva l'inesistenza del contratto ovvero la sua nullità e chiedeva che la causa venisse rimessa al Collegio.

All'udienza odierna le parti hanno insistito nelle loro difese.

La difesa della Banca rilevava che nell'atto di citazione non era stato chiaramente esplicitato dagli attori quali sottoscrizioni intendessero disconoscere: in particolare se intendessero disconoscere le sole sottoscrizioni apposte sul documento relativo al profilo di rischio ovvero anche quelle apposte sul contratto quadro.

Ciò premesso in fatto, in diritto, va ritenuto che le domande dirette ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento nonché quella diretta ad ottenere il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale della banca formulate per la prima volta in memoria ex art. 6

D.Lgs 5/2003 siano del tutto nuove e come tali inammissibili, mentre la domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale non sia nuova in quanto costituisce specificazione della domanda proposta in via subordinata sin dall'atto di citazione.

Va affermata viceversa la legittimazione attiva dello [REDACTED] in quanto il contratto di cui si chiede la dichiarazione di nullità risulta sottoscritto apparentemente anche dal medesimo e di conseguenza lo stesso è litisconsorte necessario in questa causa.

Nel merito, gli attori costituendosi in giudizio hanno disconosciuto formalmente la firma apposta sul contratto-quadro, prodotto da loro stessi in copia (cfr. doc. 18 attori).

In particolare a pag. 2 dell'atto di citazione è scritto: "Solo a seguito di ripetute sollecitazioni da parte degli attori la banca inviava agli stessi ... il contratto di custodia e amministrazione. Tuttavia nel citato contratto, in particolare nella parte riguardante l'individuazione del profilo di rischio del cliente, sia la sbarratura relativa al rifiuto di fornire le informazioni personali dell'investitore e sia la sottoscrizione dello stesso sono integralmente disconosciute dagli attori (doc. n.18)" (la sottolineatura è degli attori).

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Banca, quindi, il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul c.d. contratto-quadro è inequivocabile.

Una volta intervenuto tale disconoscimento, che può essere effettuato anche in relazione ad una copia del documento prodotto, la parte che intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura,

perché possa ottenerne la verifica ex art. 216 cod. proc. civ., deve produrre l'originale (cfr. Cass. 9202/20044; 11739/1999, 10469/93).

Non avendo parte convenuta provveduto alla produzione dell'originale nemmeno all'udienza stabilita per la perizia grafologica il documento si ha per sconosciuto e non può essere utilizzato nel giudizio.

L'assenza del contratto quadro fa venir meno l'acquisto di cui è causa. ←

Invero, l'art.23 T.U.F. stabilisce al primo comma: *"i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. IL CASO.it*

D'altra parte il solo comportamento tenuto dall'Istituto di credito (che ha provveduto ad inviare gli estratti-conto periodicamente sulla base delle disposizioni pattuite) non può ritenersi sufficiente per il perfezionamento del contratto *de quo* che, richiedendo sotto pena di nullità, la forma scritta, è insuscettibile di essere sanato su base fattuale.

Per le svolte considerazioni, va disposta la condanna della banca convenuta alla restituzione della somma di € 15.674,67, oltre agli interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento – dovendosi escludere la buona fede della banca– al saldo, per inesistenza del contratto quadro.

Va rigettata viceversa la domanda degli attori diretta ad ottenere il risarcimento del danno patito per mancata percezione degli interessi come da contratto e dal mancato guadagno derivante dal mancato impiego delle

relative somme in altri investimenti remunerativi perché tale danno non è stato dimostrato né nell'an né nel *quantum debeatur*. **IL CASO.it**

Deve inoltre disporsi a carico degli attori la contestuale restituzione alla banca convenuta dei titoli di cui è causa nonché delle somme ricevute in buona fede a titolo di cedole, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da ~~XXXXXXXXXX~~ contro ~~XXXXXXXXXX~~ spa, così decide:

- dichiara inammissibili le domande dirette ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento nonché ad ottenere il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale della banca formulate dagli attori per la prima volta in memoria ex art. 6 D.Lgs 5/2003;

- condanna la banca convenuta alla restituzione, in favore degli attori, della somma di € 15.674,67, oltre agli interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento al saldo, per inesistenza del contratto quadro;

- rigetta ogni altra domanda attorea;

- dispone a carico a carico degli attori la contestuale restituzione alla banca convenuta dei titoli di cui è causa nonché delle somme ricevute in buona fede a titolo di cedole, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;

- condanna la banca alla rifusione delle spese di lite che liquida, in mancanza di notula, in € 4.500,00 di cui € 200,00 per spese, € 1.500,00 per

Sent 1006/08

diritti ed il resto per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Venezia, 31 gennaio 2008

Il Presidente

Roberto G...

Il Giudice estensore

Giuseppe Caparelli

IL CANCELLIERE C1
(Elisabetta Ballesimo)

Elisabetta Ballesimo

DEPOSITATO
28 APR. 2008
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C1
(Elisabetta Ballesimo)

Elisabetta Ballesimo

14 MAG. 2008

RILASCIATA IN DATA ...
COPIA SEMPLICE DELLA SENTENZA
USO EVENTUALE PERSECUZIONE
DEL GIUDIZIO. *Av. Busetto*

